


L'Informatore Agricolo L'Informateur Agricole

N. 2 - 2010

SPECIALE PSR 2007-2013

Anno 26 n. 2 - 2010 - Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - 70% - DCB Aosta - Taxe perçue



Bollettino di informazione socio-economica
 (Iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Aosta
 n. 1 in data 29 gennaio 1974)
Bulletin d'information socio-économique
 (inscription au registre de presse du tribunal d'Aoste n°1
 du 29 janvier 1974)

Regione Autonoma Valle d'Aosta
 Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Région Autonome Vallée d'Aoste
Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles

Direzione e redazione - Direction et rédaction
 Località Grande Charrière, 66
 11020 Saint-Christophe - AO
 Tel. 0165/275384 - 0165/275279
 Fax 0165/275290
 E-mail InformatoreAgricolo@regione.vda.it

Direttore responsabile - Directeur responsable
 Erminio Neyroz
 E-mail e.neyroz@regione.vda.it

Comitato di Redazione - Comité de rédaction
 Monica Bonin, Cristoforo Cugnod,
 Erminio Neyroz, Salvatore Porcù

Redazione - Rédaction
 Monica Bonin

Progetto grafico - Projet graphique
 Emanuela Gaida

Fotografie - Photographies
 Ove non diversamente specificato,
 archivio Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Foto di copertina - Photo de couverture
 "La Salle" di Emanuele Gal

Stampa - Impression
 Musumeci S.p.a. - Località Amérique, 97
 11020 Quart - AO

Gli articoli e le fotografie non possono essere ripro-
 dotti neppure parzialmente, salvo autorizzazione
Il est interdit de reproduire les articles et les photos,
même partiellement, sauf autorisation

www.regione.vda.it/agricoltura
www.regione.vda.it/informatoreagricolo

FOTOVOLTAICO

40 • **AIUTI PER LA REALIZZA-
ZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI**
 REDAZIONE
 e Giampiero COLLÉ

44 • **IL FOTOVOLTAICO
CONVIENE**
 Yanez DALLE

FORESTE

47 • **MISURA 123**
 Andrea BIONAZ

AREE PROTETTE

52 • **LE NUOVE MISURE PER LA
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ**
 Ornella CERISE

3^A DI COPERTINA

• **INTEGRAZIONE E
COMPLEMENTARIETÀ TRA IL
PROGRAMMA OCCUPAZIONE
E IL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
FORMAZIONE PER I GIOVANI
AGRICOLTORI**
 Silvana PIOTTI

1 • **EDITORIALE - ÉDITORIAL**
 Giuseppe ISABELLON

AVANZAMENTO DEL PSR

2 • **L'AVANZAMENTO
PROCEDURALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013
NEL 2009**
 Alessandro ROTA

AREA VDA

10 • **LE MISURE PRINCIPALI
DEL PSR: INDENNITÀ
COMPENSATIVA
E PAGAMENTI
AGROAMBIENTALI**
 Carlo FRANCESIA

CONDIZIONALITÀ

14 • **DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONDIZIONALITÀ IN
VIGORE DAL 1° GENNAIO
2010 SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA**
 David CANTORE

SPECIALE
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013**

EDITORIALE

Come anticipato nel numero scorso, questa edizione dell'Informatore Agricolo è dedicata interamente al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007-2013 e all'approfondimento di alcuni importanti aspetti ad esso legati. Nelle pagine che seguono è riportata una sintesi dei principali atti approvati recentemente dalla Giunta al fine di dare piena attuazione alle misure del PSR, un contributo sull'attività di AREA VdA e l'illustrazione di alcuni elementi di novità in materia forestale e di biodiversità. Ampio spazio, inoltre, è stato riservato ai nuovi aiuti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole.

Il dossier principale riguarda il tema della condizionalità, ossia dell'insieme di impegni che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare degli aiuti previsti dal Regime di Pagamento Unico e dal Programma di Sviluppo Rurale. La riforma della PAC (Politica Agricola Comunitaria) ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. L'Unione Europea, che assegna al comparto agricolo molte risorse finanziarie, pone come requisito fondamentale il rispetto di tali impegni da parte degli agricoltori.

La condizionalità ha dunque lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole, rendendo fondamentale il ruolo dell'imprenditore agricolo nel rispetto di questi obiettivi, che comportano un sempre maggiore coinvolgimento dell'azienda in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società.



Giuseppe Isabellon
Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali

ÉDITORIAL

Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier numéro, cette édition de l'Informateur agricole est entièrement consacrée au Programme de développement rural 2007-2013 de la Vallée d'Aoste et à l'approfondissement de certains aspects importants de ce dernier. Les pages qui suivent renferment une synthèse des principales dispositions récemment approuvées par le Gouvernement régional dans le but d'assurer l'application intégrale des mesures prévues par ce programme de développement rural, un article sur l'activité d'AREA VdA et la présentation de diverses nouveautés en matière de forêts et de biodiversité. Par ailleurs, un espace important a été réservé aux nouvelles aides à la réalisation d'installations photovoltaïques dans les exploitations agricoles.

Le dossier principal concerne la question de la conditionnalité, c'est-à-dire de l'ensemble des mesures que les exploitations agricoles doivent appliquer pour bénéficier des aides prévues par le régime de paiement unique et par le programme de développement rural. La réforme de la PAC (politique agricole commune) a fixé certains objectifs fondamentaux, tels que la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire des consommateurs, le respect des normes en matière d'hygiène et de santé et le bien-être des animaux. L'Union européenne, qui destine des ressources considérables au secteur agricole, lie le versement de ces dernières au respect de ces engagements par les agriculteurs.

La conditionnalité vise donc à assurer le respect des bonnes pratiques agricoles et, pour ce faire, donne une importance fondamentale au rôle de l'exploitant agricole. Celui-ci est appelé à participer de manière de plus en plus active à la concrétisation de ces objectifs, dans un contexte caractérisé par l'intégration de l'environnement, de l'agriculture et de la société.

Giuseppe Isabellon
Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles

di Alessandro ROTA
*Ufficio programmazione e
monitoraggio Programma
di sviluppo rurale
Direzione politiche
comunitarie e miglioramenti
fondiari*

L'AVANZAMENTO PROCEDURALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 NEL 2009

Nelle pagine seguenti si riporta una sintesi dei principali atti deliberativi che la Giunta regionale ha approvato nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010, al fine di dare piena attuazione alle misure del Programma di Sviluppo Rurale. Tali atti sono divisi in due sezioni:

1. atti deliberativi di carattere generale, che recano disposizioni trasversali a tutte le misure del PSR;
2. atti deliberativi relativi alle singole misure del PSR.

1. ATTI DELIBERATIVI DI CARATTERE GENERALE

1) CONVENZIONE AGEA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 2384 del 28/08/09, recante "Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'AGEA ai sensi del reg. (CE) 885/2006, per la gestione delle domande di pagamento presentate nell'ambito del PSR 07-13 e per i controlli da effettuare nell'ambito delle domande unica e dell'OCM unica", il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e il Presidente di AGEA hanno sottoscritto la convenzione AGEA - Regione autonoma Valle d'Aosta che stabilisce ruoli e attività per la gestione dei controlli relativi alle domande 2007 e 2008.



2) CONDIZIONALITÀ

Anno 2009 - Deliberazione della Giunta regionale n. 3847 del 30/12/08 recante “Recepimento, con adattamenti, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 24 novembre 2008, n. 16809, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime della condizionalità della politica agricola comunitaria (PAC), di cui ai regolamenti (CE) 1782/03 e 796/04.

Anno 2010 - Deliberazione della Giunta regionale n. 3790 del 30/12/09 recante “Recepimento delle nuove disposizioni in materia di Condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125, ai sensi del regolamento (CE) 73/09. Revoca della DG 3847/2008”. A questa deliberazione è seguita un’ulteriore deliberazione della Giunta regionale (n. 793 del 26/03/10) che ha approvato una serie di modifiche al regime di Condizionalità richieste dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

3) SISTEMA SANZIONATORIO

a) Misure a superficiali - Nel 2009 si è resa necessaria una modifica all’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2025/08, che stabilisce il sistema sanzionatorio nel caso di violazioni a impegni di Condizionalità. Tale modifica è stata approvata dal Governo regionale con propria deliberazione n. 11 del 09/01/09 recante “Sostituzione dell’atto a.6-a.7-a.8-a.8bis dell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3035 in data 24 ottobre 2008 concernente l’applicazione del decreto 20 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 1698/2005”.

b) Misure strutturali - Con la deliberazione n. 2576 del 18/09/09, recante “Approvazione delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure strutturali del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Valle d’Aosta ai fini dell’applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento del decreto 20 marzo 2008 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”, la Giunta regionale ha approvato il sistema sanzionatorio per le misure strutturali attivate nel 2009 (misure 112-113-123-132-133-322).

4) APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PSR A SEGUITO DELL’HEALTH CHECK DELLA PAC

Con la deliberazione della Giunta n. 136 del 21/01/2010, recante “Approvazione della revisione del programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2007/2013, approvata dalla Commissione europea con decisione C(2009) 10342 del 17.12.2009, in conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005 e con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006”, e con la successiva ratifica del Consiglio regionale (deliberazione n. 1060/XIII del 24/01/10), si conclude il percorso di modifica al PSR intervenuto nel 2009 a seguito della pubblicazione dei regolamenti *health check*.

2. ATTI DELIBERATIVI RELATIVI ALLE SINGOLE MISURE DEL PSR**ASSE 1 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE****Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori**

Nel 2009 sono state apportate delle modifiche ai criteri di applicazione della misura 112 con deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/09 recante “Modifica dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2007/2013, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell’11 luglio 2008”, Allegato 1. Il sistema sanzionatorio della misura è previsto dalla DG 2576

del 18/09/09, Allegato 2.

Nel corso dello steso anno, la misura 112 ha subito alcune modifiche che sono state approvate dalla Commissione europea il 17/12/09 unitamente alle revisioni *health check*. La modifica principale riguarda l'introduzione della fattispecie dell'insediamento "multiplo", ossia la possibilità di erogare il premio a due giovani che si insediano contestualmente, in forma societaria, nella stessa azienda. Le condizioni per il doppio premio non prevedono semplicemente di "raddoppiare" i requisiti previsti per l'insediamento singolo: l'azienda, infatti, attraverso la redazione di un unico "piano aziendale", deve dimostrare che l'insediamento multiplo produce effetti "più che proporzionali" (in termini di fabbisogno lavorativo e di reddito) rispetto all'ipotesi di due insediamenti singoli. Altra modifica alla



misura 112 riguarda il contributo in conto interessi, che passa da 15 mila a 30 mila euro, con il conseguente incremento del premio massimo da 55 mila a 70 mila euro. Infine è stata approvata una nuova modulazione del premio aggiuntivo (diecimila euro) che riserva, tra l'altro, una quota specifica (duemila euro) alle aziende di nuova costituzione.

Le novità sopra descritte sono state oggetto di specifica deliberazione della Giunta regionale (n. 792 del 26/03/10), recante disposizioni attuative per l'insediamento multiplo, la modulazione del premio aggiuntivo e l'aiuto in conto interessi; in merito a quest'ultimo aspetto, l'AdG del PSR ha provveduto ad inviare all'Organismo pagatore (AGEA) lo schema di convenzione lo stesso dovrà sottoscrivere con gli Istituti di credito operanti in Valle d'Aosta per la concessione dell'aiuto in conto interessi ai giovani agricoltori che ne facessero richiesta.

Misura 113 - Pre pensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Come per la misura 112, nel 2009 sono state apportate delle modifiche ai criteri di applicazione della misura 113 con DG 2488/09, Allegato 2; similmente, il sistema sanzionatorio della misura è previsto dalla DG 2576 del 18/09/09, Allegato 2.

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Già nel 2008 la Giunta regionale aveva approvato i criteri applicativi generali per l'applicazione della misura 123, con propria deliberazione n. 2030 dell'11/07/08.

Di fatto, però, solo nel 2009 è avvenuta la piena applicazione della misura con la deliberazione n. 2129 del 31/07/09 recante "Approvazione del bando, per l'anno 2009, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007 - 2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20 marzo 2008". Il sistema sanzionatorio della misura è previsto dalla DG 2576 del 18/09/09, Allegato 2.

Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Nel 2009 i criteri applicativi della misura sono stati modificati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3304 del 27/11/09. Il sistema sanzionatorio della misura è previsto dalla DG 2576 del 18/09/09, Allegato 2.

Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

Come per la misura precedente, nel 2009 i criteri applicativi della misura sono stati modificati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3304 del 27/11/09. Il sistema sanzionatorio della misura è previsto dalla DG 2576 del 18/09/09, Allegato 2.

ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Nel 2009 sono state apportate lievi modifiche ai criteri di applicazione della misura 211 con deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/09 recante "Modifica dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007/2013, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008", Allegato 1.

Sono intervenute modifiche anche in merito alla Condizionalità ai sensi della DG n. 11 del 09/01/09, mentre non ha subito modifiche il sistema sanzionatorio già regolato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035 del 14/10/08.

Nell'ambito della revisione al PSR intervenuta nel 2009 (approvata dalla Commissione europea il 17/12/09), la misura ha subito una modifica relativamente al calcolo del premio sulle superfici di alpeggio: i precedenti limiti di 1,5 ettari/UBA (unità di bestiame adulto), per i capi produttivi, e di 0,5 ettari/UBA, per i capi improduttivi, sono stati eliminati e sostituiti dall'unico limite di 1 ettaro/UBA; è fatto salvo il limite massimo di superficie ammessa a pagamento, fissato a 200 ettari.

Misura 213 - Indennità Natura 2000

Si tratta di una delle due nuove misure introdotte a seguito della revisione *health check* del PSR.

La misura prevede un'indennità a favore di agricoltori che, operando nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate all'interno della rete regionale Natura 2000, devono rispettare le disposizioni delle Misure di Conservazione (MdC) previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1087/08. Nello specifico, sono due gli obblighi previsti dalle MdC ed aventi il fine comune di preservare specie floristiche e faunistiche nelle aree agricole: il primo riguarda la conservazione di aree ad elevato valore naturale (es. boschetti, muretti a secco, corridoi ecologici), mentre il secondo prevede la non utilizzazione foraggera lungo i ruscelli per l'irrigazione a scorrimento (un metro a monte e uno a valle), al fine di preservare i periodi di riproduzione di specie faunistiche locali. Il premio unitario sarà di cento euro all'ettaro, con una spesa pubblica prevista di 2,5 milioni di euro per il periodo 2010-2013.

L'attivazione della misura prevede la predisposizione dei criteri di selezione ed applicativi da parte del Servizio Aree protette, la successiva consultazione del Comitato di sorveglianza e, nel caso di esito positivo della suddetta



consultazione, l'approvazione definitiva dei criteri applicativi da parte della Giunta regionale: al termine di questo iter burocratico, è prevista la raccolta delle domande entro il 15 maggio 2010 (termine fissato per tutte le misure a superficie).

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Nel 2009 sono state apportate lievi modifiche ai criteri di applicazione della misura 214 con DG 2488/09, Allegato 2.

Come per la misura 211, sono intervenute modifiche in merito alla Condizionalità ai sensi della DG n. 11 del 09/01/09, mentre non ha subito modifiche il sistema sanzionatorio già regolato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035 del 14/10/08.

Come per la misura 211, nell'ambito della revisione al PSR intervenuta nel 2009 (approvata dalla Commissione europea il 17/12/09) la misura 214 - Azione "Alpicoltura" ha subito la modifica relativa al calcolo del premio sulle superfici di alpeggio: i precedenti limiti di 1,5 ettari/UBA (unità di bestiame adulto), per i capi produttivi, e di 0,5 ettari/UBA sono stati eliminati e sostituiti dall'unico limite di 1 ettaro/UBA per i capi improduttivi; è fatto salvo il limite massimo di superficie ammessa a pagamento, fissato a 200 ettari.



Misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali

Nel 2009 sono state apportate lievi modifiche ai criteri di applicazione della misura 215 con DG 2488/09, Allegato 2.

Come per le misure 211 e 214, sono intervenute modifiche in merito alla Condizionalità ai sensi della DG n. 11 del 09/01/09, mentre non ha subito modifiche il sistema sanzionatorio già regolato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035 del 14/10/08.

Misura 216 - Investimenti non produttivi

È la seconda misura di nuova istituzione inserita nel PSR a seguito dell'*health check* della PAC. La misura prevede il sostegno per investimenti di ridotta entità che permettano, con un minimo impegno da parte dell'agricoltore, di ridurre l'impatto sul ciclo biologico di specie floreo-faunistiche che vivono nelle aree agricole. Questi investimenti riguardano: l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chiroteri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze; la creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati (solo nei siti Natura 2000); l'acquisto di dispositivi di involo quali barre di involo e diffusori a ultrasuoni da applicare alle barre falcianti. Il contributo previsto per questi piccoli investimenti (non produttivi, per l'appunto) è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa pubblica prevista per il periodo 2010-2013 è di 560 mila euro.

Come per la misura 123, l'attivazione di questa misura prevede la predisposizione dei criteri di selezione ed applicativi da parte del Servizio Aree protette, la successiva consultazione del Comitato di sorveglianza e, nel caso di esito positivo della suddetta consultazione, l'approvazione definitiva dei criteri applicativi da parte della Giunta regionale: al termine di questo iter burocratico, gli agricoltori potranno presentare le domande di contributo.

ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole

Si tratta della terza misura interessata dalle modifiche *health check* apportate al PSR nel corso del 2009. In questo caso, però, non si tratta di una "nuova" misura, bensì di una modifica a quella già esistente con l'introduzione degli

interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Tale modifica è stata possibile grazie ai regolamenti HC che permettono di incentivare ulteriormente l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energie (elettrica, termica, ecc.) attraverso un contributo in conto capitale che può raggiungere il 60%: peraltro, tale percentuale scende al venti nel caso in cui il beneficiario faccia richiesta delle agevolazioni nazionali afferenti al cosiddetto "conto energia". La spesa pubblica prevista per il periodo 2010-2013 è pari a 2,4 milioni di euro.

Facendo seguito ai criteri applicativi generali, già approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2030 dell'11/07/08, il Governo regionale, nella seduta dell'11 dicembre 2009 (DG n. 3687/09), ha approvato la pubblicazione di un avviso per la presentazione di domande di finanziamento per impianti fotovoltaici: tale avviso pubblico ha permesso di dare immediata attuazione alla misura, recependo il forte interessamento espresso dagli agricoltori che hanno partecipato numerosi (circa 140) alla presentazione delle nuove opportunità offerte dalla misura nell'incontro organizzato dal Servizio competente in data 25 gennaio 2010.

Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche

I criteri applicativi generali per l'applicazione della misura 313 sono stati stabiliti con DG n. 2030 del 11/07/08; di fatto, però, tale misura avrà piena attuazione solo nel corso del 2010.

Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 2030/08, che ne stabiliva i criteri applicativi generali, e della conseguente DG n. 2758 del 26/09/08 che approvava il bando per la raccolta delle domande, la misura 322 è stata caratterizzata dai seguenti avanzamenti procedurali:



- DG 3675/09 del 12/12/08: proroga del termine per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di contributo al 12 febbraio 2009, anziché al 15 gennaio 2009;
- DG 1752/09 del 26/06/09: approvazione della graduatoria ufficiale relativa alle domande presentate: di queste, 40 sono state ammesse a finanziamento, 4 sono state considerate ammissibili solo nel caso di risorse finanziarie aggiuntive e 1 è stata esclusa;
- DG 3719/09 del 18/12/09: approvazione della spesa massima ammessa dei primi 20 progetti relativi alle domande di finanziamento pervenute;
- DG 397 del 19/02/10: approvazione di ulteriori 12 progetti ammessi a finanziamento ai sensi della misura 322;
- DG 996 del 16/04/10: approvazione degli ultimi 5 progetti ammessi a finanziamento ai sensi della misura 322.

ASSE 4 - APPROCCIO LEADER

A partire da novembre 2008 e lungo tutto il 2009 l'avanzamento procedurale dell'Asse 4 è stato caratterizzato da molteplici atti attuativi e diverse scadenze:

- deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7/11/2008 recante "Approvazione del bando contenente le disposizioni per l'attuazione dell'asse 4 "approccio leader" del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2008) 734 del 18.02.2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20/03/2008";
- a seguito del percorso di sensibilizzazione dal titolo "Pensare lo sviluppo locale attraverso il metodo Leader", organizzato dall'AdG fra ottobre e novembre 2008 (3 serate sul territorio), nei mesi di febbraio-marzo 2009 è stato organizzato un ulteriore percorso formativo preliminare alla costituzione dei Gruppi di azione locale e all'attivazione dei Piani di sviluppo locale, costituito da 5 approfondimenti tematici e un laboratorio di progettazione;



Comune di Aymavilles

- DG 794 del 27/03/09: proroga al 1° settembre 2009 (anziché al 19/05/09) del termine presentazione delle domande di selezione dei GAL e relativi PSL;
- DG 2189/09 del 07/08/09: ulteriore proroga al 21/09/09 del termine del termine presentazione delle domande di selezione dei GAL e relativi PSL;
- 3/09/2009: l'Autorità di Gestione, con proprio provvedimento dirigenziale, ha approvato la versione definitiva del vademecum recante le procedure da utilizzare per la gestione amministrativa e tecnica dei progetti che saranno oggetto di finanziamento sull'asse Leader;
- 23/10/2009: la Commissione di valutazione istituita con DG 3189/08 inizia l'esame della ricca documentazione inviata da tre GAL: alla Commissione partecipano i rappresentanti di tutte le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati e dei programmi di cooperazione territoriale; l'attività della Commissione procede per tutto il mese di novembre 2009 al fine di fare il quadro dei progetti presentati dai singoli GAL e predisporre un primo quadro finanziario;
- 7/12/2009: l'Autorità di gestione richiede ai GAL di integrare sia i PSL che i progetti in essi contenuti;
- dicembre 2009 - gennaio 2010: ulteriore campagna di comunicazione sul territorio per informare gli agricoltori circa le opportunità offerte dalle misure attuate tramite l'asse 4;
- DG 711/10 del 19/03/10: approvazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale presentati in attuazione dell'Asse Leader, nonché approvazione delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalla misura 431 in applicazione del decreto ministeriale del 22/12/09.

L'AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR 07-13 AL 31/12/09

Nella tabella seguente si riportano gli avanzamenti finanziari erogati dall'Organismo pagatore (AGEA) nel corso del triennio 2007-2009.

TABELLA - PSR 07-13 VALLE D'AOSTA - NUMERO DOMANDE E RELATIVI PAGAMENTI EROGATI DALL'AGEA DAL 1° GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2009


Misura	Numero domande pagate			Trascinamenti dal PSR 2000-06		Nuova programmazione PSR 2007-13		Totale erogato	
	Trascinamenti dal PSR 00-06	PSR 07-13	Totali	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR
112	22	29	51	462.792,24	203.628,59	385.000,00	169.400,00	847.792,24	373.028,59
123	7	0	7	287.443,41	126.475,10	-	-	287.443,41	126.475,10
211	2.522	2.411	4.933	8.070.030,39	3.550.813,37	8.453.535,98	3.719.555,83	16.523.566,37	7.270.369,20
214	2.854	557	3.411	5.475.709,68	2.409.312,26	505.713,11	222.513,77	5.981.422,79	2.631.826,03
TOTALI	5.405	2.997	8.402	14.295.975,72	6.290.229,32	9.344.249,09	4.111.469,60	23.640.224,81	10.401.698,92

di Carlo FRANCESIA
AREA VdA

LE MISURE PRINCIPALI DEL PSR: INDENNITÀ COMPENSATIVA E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

IL QUADRO NORMATIVO


Con l'approvazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale per il settennio 2007-2013, viene modificato l'impianto legislativo precedente con l'introduzione di nuove misure di sostegno agricolo e con la conferma delle misure storiche. I quattro assi prioritari che compongono il PSR prevedono finanziamenti, pubblici e privati, per circa 136 milioni di euro. L'Unione europea interviene generalmente per il 44% di questa somma, attraverso il FEASR (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La maggioranza delle risorse finanziarie si concentra sull'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale), all'interno del quale spiccano le misure Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane e quella relativa ai Pagamenti agroambientali. In quest'ultimo ambito trovano conferma gli aiuti legati agli impegni della foraggicoltura, dell'alpicoltura, delle colture viticole e frutticole, della salvaguardia delle razze e dell'agricoltura biologica. Ad esse si aggiunge una misura che incentiva l'utilizzo della paglia per migliorare la lettiera degli animali. A seguito della pubblicazione, da parte della Commissione, dei regolamenti relativi alla c.d. riforma "health check" della PAC (febbraio 2009), il PSR 07-13 è stato modificato con l'introduzione delle misure 213 "Indennità Natura 2000" e 216 "Investimenti non produttivi", che hanno l'obiettivo principale di conservare la biodiversità soprattutto nelle aree Natura 2000.



LE NUOVE ESIGENZE DETTATE DALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Con l'entrata in vigore della nuova programmazione 2007-2013, la Commissione europea ha inteso operare un controllo totale delle superfici iscritte ai ventuno PSR presenti sul territorio nazionale. A tal fine, a livello nazionale, AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che gestisce appunto i fondi europei e nazionali), per tramite del SIN, Sistema informativo nazionale, ha provveduto a effettuare sull'intero territorio nazionale un'operazione di rilievo fotogrammetrico e la relativa interpretazione per quanto riguarda superfici e tipologia colturale presente. Tali due attività hanno comportato la produzione di un'enorme massa di dati e si caratterizzano per due aspetti: il primo concerne il controllo delle superfici e in particolare la congruità della superficie catastale presente in mappa con quanto rilevato e calcolato in base alle fotografie; il secondo concerne invece la coincidenza tra qualità colturale dichiarata e quella dedotta dalla fotointerpretazione. Questo insieme di controlli ha dato origine alle ben note "anomalie" che non facevano altro che mettere in evidenza le non conformità tra superfici dichiarate presenti a catasto e quanto determinato in base alla visione delle foto aeree operata da esperti di lettura del territorio (fotointerpretatori). Una situazione di discrepanza superiore al 3% tra la superficie determinata con le foto e la superficie richiesta dall'agricoltore era già sufficiente a bloccare la domanda stessa. Da qui lo stato di grave ritardo in cui hanno versato i pagamenti delle domande e che si è protratto fino al dicembre scorso, quando è stata risolta la maggior parte delle questioni che ostavano alla corretta gestione dei procedimenti di istruzione delle domande.

A questo punto occorre richiamare un fatto che caratterizza fortemente la realtà colturale valdostana e la sua orografia. Nel 2007 sono state iscritte al PSR oltre 310.000 particelle catastali di cui circa 240.000 particelle di superficie agricola utilizzata (SAU) facenti capo a 3.000 aziende, per una media di 80 particelle di SAU per azienda. Tale numero è enorme e non trova riscontro in altre situazioni regionali. Esso va ascritto alla nota polverizzazione fondiaria determinata da decenni di divisioni delle superfici agricole tra eredi. Mentre un'azienda della pianura padana può detenere 50 ha di superficie su 5-10 particelle, da noi succede che per detenere 1 ha ci vogliono 50 particelle. Tale aspetto moltiplica notevolmente le possibilità di errore.



Soffermiamoci invece sulle qualità colturali. La Valle d'Aosta ha, per tradizione e per orientamento colturale storico, varie tipologie di superfici foraggere: il prato arborato è una specificità del fondovalle dell'envers e della zona di Saint-Pierre. Ora, in base alla lettura delle foto aeree tali superfici sembrano boschi! Quindi in assenza di un opportuno intervento da parte di AREA non sarebbero pagabili. Sempre riguardo alle superfici foraggere, grosse differenze emergono nelle superfici pascolive d'alpeggio. La rigidità del sistema nazionale prevede l'attribuzione di una percentuale di tara alle superfici con rocce affioranti oppure con presenza di alberi (larici, abeti) o di arbusti (ginepri, rododendri). È stato necessario, per le nostre storiche qualità di pascolo fertile e pascolo magro di alpeggio, adattare le modalità di calcolo delle superfici al sistema nazionale. Oppure pensiamo ai vigneti: in Valle esistono tre grandi tipologie di vigneto. La pergola della bassa Valle che dall'alto appare come una distesa verde (senza i filari che un fotointerpretatore si attenderebbe di vedere) con pietraie sparse (i muri visti dall'alto). La zona del centro Valle si distingue invece per i vigneti a filari classici con un sesto d'impianto talvolta così fitto da trarre in

inganno i fotointerpretatori abituati a interfilari dove normalmente circolano i trattori. La pergola della zona di Morgex invece appare come piccoli appezzamenti di verde continuo delimitati da muri anche qui sparsi, oppure ancora, da prati bordati da sottili strisce di cespugli in cui compaiono sassi e muri (le vigne). Questi tre esempi testimoniano del fatto che, oltre alla difficoltà di determinare correttamente la coltura, permangono grosse difficoltà nella determinazione delle reali superfici vitate.

L'ATTIVITÀ DI AREA VDA

Essa consiste, molto sinteticamente, nelle procedure che autorizzano le domande al pagamento. È negli uffici di Saint-Christophe che vengono gestite, sulla base degli applicativi messi in opera dal SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), le fasi che portano ogni domanda di indennità compensativa o di agroambiente al pagamento.

Fino all'annualità 2009, AREA VdA ha provveduto anche al ritiro delle domande, attività ora istituzionalmente delegata ai CAA dei patronati agricoli. Tale attività concerne la predisposizione della modulistica, l'accettazione e la registrazione delle domande. Il passaggio successivo consiste nel caricamento di questa mole di dati all'interno del sistema nazionale (SIAN) che determina l'ammissibilità e i pagamenti delle misure del PSR. Tale operazione va ripetuta anche sul sistema informativo agricolo regionale (SIAR) che gestisce altri tipi di aiuto non cofinanziati dall'UE. Una volta pronta la base di dati, costituita dall'insieme delle particelle catastali impegnate e delle unità di bestiame, essa viene affacciata con il sistema che gestisce le foto aeree. Il dialogo tra questi due sistemi permette di avviare la cosiddetta fase di "correttiva" dove vengono effettivamente determinate le superfici che saranno oggetto di premio. È in questa fase che le ben note "anomalie bloccanti" intervengono per sbarrare la strada al pagamento. Allorché si ottiene un allineamento soddisfacente tra superficie richiesta e superficie determinata si può chiudere la "correttiva" e procedere con la fase finale denominata "istruttoria".

In quest'ultima fase viene effettuata un'ulteriore serie di controlli relativi al rispetto della Condizionalità o del carico animale. Se i controlli sono positivi, l'istruttoria viene chiusa e la domanda viene messa in "proposta di liquidazione" e inviata all'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali che, sempre tramite il sistema informativo SIAN, la trasmette a Roma. Qui viene sottoposta a ulteriori controlli (ammissibilità, assenza di debiti pendenti con l'amministrazione statale, vedi INPS) e infine decretata al pagamento che avviene esclusivamente mediante



bonifico bancario. Il tempo intercorrente tra la fase di proposta di liquidazione deliberata dagli uffici di AREA VdA e l'arrivo del contributo sul conto corrente è di norma superiore al mese, generalmente un mese e mezzo. Accanto ai controlli delle superfici con le foto aeree, esiste anche, per un campione di domande, la modalità del controllo in loco dove i tecnici preposti verificano la rispondenza tra i dati dichiarati e quelli effettivamente riscontrati riguardo alle superfici e all'effettiva presenza della coltura.

ANTICIPI REGIONALI

Stante il dilungarsi delle procedure di autorizzazione al pagamento che per la prima volta venivano effettuate con questo sistema così preciso ma di difficile taratura, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione, alle aziende che ne facevano richiesta, di un anticipo del premio. Tale importante forma di intervento volto a salvaguardare l'esposizione finanziaria delle realtà agricole, già solitamente oppresse dal peso degli investimenti, ha interessato in un primo momento le annualità 2007 e 2008. I calcoli dell'anticipo spettante sono stati effettuati grazie alla presenza sul sistema regionale dei dati presenti in domanda. AREA VdA si è occupata della gestione delle domande e della tesoreria. Dal mese di dicembre 2009, con l'erogazione delle prime spettanze del 2007 e in attesa di mandare a regime l'intero sistema, l'amministrazione ha confermato la possibilità di detenere l'anticipo 2007 anche per l'annualità 2009, dando ulteriori risposte alla situazione di crisi che incombe sulle aziende agricole, soprattutto per quanto concerne i costi delle materie prime e della manodopera.

La restituzione degli anticipi regionali è già avvenuta per le aziende che hanno cessato la loro attività, mentre le aziende attive dovranno restituire quanto anticipato in occasione dei rispettivi pagamenti che AGEA disporrà nel corso del 2009.

AZIENDE A CAMPIONE

L'Unione europea dispone, per le misure cofinanziate, un controllo sul 5% delle aziende che partecipano alle misure del PSR. Tale campionatura interessa circa 300 beneficiari. Le procedure di controllo sono gestite a livello nazionale da AGEA che praticamente effettua i controlli di superficie e di qualità colturale per conto suo. Le aziende sottoposte a controllo a campione vengono estratte a sorte e le loro domande vengono bloccate tanto che non è possibile interferire con le procedure istruttorie nazionali fino a quando esse verranno sbloccate e rese istruibili per AREA VdA che provvede celermente a porre la domanda in "proposta di liquidazione".

REFRESH E FASCICOLO 2010

L'Unione europea si era prefissata l'obiettivo di aggiornare (*refresh*) le banche dati e i rilievi fotogrammetrici in occasione della metà della programmazione 2007-2013. Nel corso del 2009 è quindi partita l'operazione refresh con la volontà di stabilire un "punto zero" normativo e tecnico sul quale fondare la fase finale del PSR e le successive programmazioni. L'iniziativa impegna gli agricoltori a denunciare, in base alle foto aeree che sono state loro recapitate, le superfici e la loro qualità che vengono confermate in fascicolo. A tale operazione partecipano attivamente i CAA, istituzionalmente detentori del fascicolo aziendale. L'attività di refresh si sta rivelando molto onerosa in termini di energie profuse dai CAA e di tempo dedicato dagli agricoltori per aggiornare il fascicolo aziendale. Il riscontro positivo di tale operazione consisterà nell'avere a disposizione domande di contributo con anomalie praticamente nulle (fatte salve quelle per cui l'agricoltore richieda una verifica delle particelle da lui ritenute dubbie) in quanto già regolate nel confronto con l'agricoltore. Avremo quindi domande istruibili in tempi più brevi e pagamenti più rapidi.

di David CANTORE
 Ufficio programmazione e
 monitoraggio Programma
 di sviluppo rurale
 Direzione politiche
 comunitarie e miglioramenti
 fondiari

- RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2009, N. 30125

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCHI "A", "B" E "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
 DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II
 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI
 AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II
 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

**Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente
 la conservazione degli uccelli selvatici**

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 da parte delle aziende agricole con superfici ricadenti in aree Natura 2000 (ZPS).



Merlo acquaiolo Foto Luigi Sebastiani

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (art. 4 e 5)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- **obblighi e divieti validi per tutte le aziende:**

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;

- **obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:**

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definiscono **acque reflue** domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce **scarico** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92. In caso di utilizzazione dei fanghi le aziende sono tenute a rivolgersi all'autorità di gestione (R.A.V.A. Assessorato Agricoltura e Risorse naturali).



**Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (art. 4 e 5)**

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Per i terreni compresi in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili da Nitrati**:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

**Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(art. 6 e art. 13 paragrafo 1, lettera a))**

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Tutti gli interventi, non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE o SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire **nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area**.

In attesa della designazione delle ZPS e nelle more dell'emanazione degli ulteriori piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, le misure di cui alla DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 "... classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ...".



**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ:
SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini (art. 3, 4 e 5)



Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (art. 4 e 7)



Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8)

IMPEGNI GENERALI E SPECIFICI PER GLI ATTI A6, A7 E A8 APPLICABILI A LIVELLO DELL'AZIENDA AGRICOLA
Identificazione e registrazione degli animali della specie bovina, ovina e caprina, stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

Nello specifico, gli impegni sono:

- ✦ **registrazione dell'azienda presso l'Ufficio servizi zootecnici competente**, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa;
- ✦ comunicazioni all'Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di eventuali loro variazioni;
- ✦ **doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda** mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale;
- ✦ gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell'Association Régionale des Éleveurs Valdôtains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarcature;
- ✦ effettuazione della **marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita** o comunque prima che lasci l'allevamento da parte dell'Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell'allevatore;
- ✦ **aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato** tenuto presso l'Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall'avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell'azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l'Associazione allevatori, responsabili di macelli o responsabili di centri di raccolta, conduttori d'alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti;
- ✦ aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l'obbligo da parte dell'allevatore di un **controllo periodico del registro aziendale informatizzato** per il quale è ritenuto comunque l'unico responsabile;
- ✦ tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all'allevatore che dovrà riconsegnarli all'autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita;
- ✦ **segnalazione di spostamento di animali in salita ed in discesa dall'alpeggio.**



IMPEGNI SPECIFICI PER L'ATTO A8

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovi-caprini.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'USL E IN BDN (BANCA DATI NAZIONALE)

- A.1** Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività.
- A.2** Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- A.3** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1** Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN.
- B.2** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1** Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
- C.2** Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti.
- C.3** Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**TARATURA ATOMIZZATORI**

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, in base a quanto specificato dal MiPAAF con nota 3811 del 12 febbraio 2009, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2010 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla Misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno in cui viene attivato l'impegno per le aziende che attivano l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi.

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente (es. armadietto);
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali **non è sufficiente**);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti;
 - disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**



- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano il riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

IL REGISTRO DEVE ESSERE AGGIORNATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ESECUZIONE DI OGNI TRATTAMENTO.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un **impegno diretto solo per l'Atto B11** è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene sanzionata esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (art. 3 lettere a), b), d), ed e), e art. 4, 5 e 7)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- **divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.** Alcune di queste sostanze possono tuttavia



essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, sotto prescrizione medico-veterinaria, con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (art. 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla **sicurezza alimentare** per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali - Impegni a carico dell’azienda



- 2.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

3. Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. Assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente.
- 3.b. Assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.c. Assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati.
- 3.d. Assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. Assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
- 4.b. Identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. Registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi.
- 5.c. Tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi.
- 5.d. Tenere opportuna registrazione³ di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

INFORMAZIONI NECESSARIE DA PRODURRE SUL MANUALE DI CUI AL PUNTO 3.d.i.

PARTE GENERALE	PARTE SPECIALE (riferita al ruolo di produzione nella filiera del latte fresco)
DENOMINAZIONE AZIENDA	
DATA DI EMISSIONE	
DATA ULTIMA REVISIONE	
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	
N. DI PAGINE COMPLESSIVE	
INDICE	INDICE
DEFINIZIONI	FINALITÀ
RIFERIMENTI NORMATIVI	LATTE VENDUTO E SUA DESTINAZIONE
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni: Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte, che deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, **alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.**

In particolare gli impegni:


- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* - viene controllato nell'ambito dell'**Atto B12**;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* - viene controllato anche per l'**Atto B10**;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* - viene controllato nell'ambito dell'**Atto B9**;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* - viene controllato nell'ambito dell'**Atto B10**.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (art. 7, 11, 12, 13 e 15)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.

Per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento, l'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale.



Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Articolo 3.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.



**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ:
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI - BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.**

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

La Regione Valle d'Aosta vigila affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli soddisfino almeno i requisiti seguenti:

- **i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente** per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).
- **è possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali** come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.
- **se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.**



Condizioni particolari possono essere applicate:

- ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE (1);
- ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
- ai vitelli tenuti in stabulazione libera.
-



La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della direttiva citata.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (art. 3 e art. 4)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Superficie libera per ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo pari a:

- 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiori a 10 kg,
- 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
- 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
- 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
- 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
- 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (art. 4)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, devono essere conformi alle disposizioni della Direttiva 98/58CE.

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

AMBITO DI APPLICAZIONE

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.



Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

RECEPIMENTO REGIONALE

I solchi, per l'impegno di cui alla lettera a), devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto successivo, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60. **Impegno b)**, si stabilisce il divieto di effettuare livellamenti del terreno diversi da quelli di preparazione del letto di semina, se non precedentemente concordati e documentati con l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali. **Impegno c)**, per tutte le superfici agricole si dispone l'obbligo di pulizia da fogliame o altro materiale ingombrante della rete di canali di sgrondo delle acque, siano essi naturali (es.: ruscelli, fossi) che artificiali (es.: canaletti in cemento).

DEROGHE

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. **in caso di trasformazione fondiaria**, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. **È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.**



Standard 1.2: Copertura minima del suolo**AMBITO DI APPLICAZIONE**

- per l'impegno di cui alla lettera a): **superfici a seminativo ritirate dalla produzione;**
- per l'impegno di cui alla lettera b): **tutte le superfici agricole** che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio;
 - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo, quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

DEROGHE

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.



Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale vige il **divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti** delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

DEROGHE

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

**OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:**

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Superfici a seminativo.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale sono previsti i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi

di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica;

- il divieto interessa anche le ZPS e i SIC così come disciplinato dalla DGR n. 1087 del 18 aprile 2008.



DEROGHE

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- nel caso di interventi connessi ad **emergenze di carattere fitosanitario** prescritti dall'Autorità competente;
- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree ZPS e SIC salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

AMBITO DI APPLICAZIONE

Superfici a seminativo.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale si stabilisce una durata massima della monosuccessione del mais e del sorgo pari a cinque anni. Per gli altri cereali non potrà avere una durata superiore a tre anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

DEROGHE

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa



nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO:

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un **uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno**.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.



DISPOSIZIONI VIGENTI IN ASSENZA DELL'INTERVENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:

Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

AMBITO DI APPLICAZIONE

Superfici a pascolo permanente.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) **divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente** a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) **divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria**, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) **esclusione di lavorazioni del terreno** fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

DEROGHE

In ordine ai precedenti impegni a) e c), sono previste deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari ad esclusione degli oliveti e dei vigneti, nonché del pascolo permanente.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale si stabilisce un numero di sfalci o di altri interventi ammessi (trinciatura) pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree ZPS e SIC, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno ed è relativo a superfici non più utilizzate a fini produttivi, come previsto dal documento tecnico approvato con DGR 1087 n. 18 aprile 2008.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15



marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

DEROGHE

Rispetto agli impegni di cui sopra, sono oggetto di deroga:

1. le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. le operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

AMBITO DI APPLICAZIONE

Superfici a ulivo e vigneti.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale si stabilisce:

per gli oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:

- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
- la spollonatura degli olivi;

per i vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.



DEROGHE

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compreso la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

INTERVENTO DELLA REGIONE

A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

DEROGHE

Rispetto agli impegni di cui sopra, sono previste deroghe nei seguenti casi:

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- Elementi caratteristici del paesaggio realizzati attraverso specifiche programmazioni regionali di settore;
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia,...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**AMBITO DI APPLICAZIONE**


Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è **disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo.**

DEROGHE

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.



Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Pascolo permanente.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

INTERVENTO DELLA REGIONE

In ordine all'impegno specificato al punto precedente si dispone che per i pascoli il carico minimo non può essere inferiore a:

- 0,5 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore 50 giorni continuativi
- 0,3 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 3 mesi continuativi
- 0,2 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 5 mesi continuativi.

Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 "Alpicoltura", i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d'Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA*/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA*/ha.

DEROGHE

Rispetto a quanto già indicato al precedente paragrafo 'Intervento della Regione', sono previste ulteriori deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:

Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.



PREVENZIONE E VIGILANZA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

INTRODUZIONE

L'attività agricola e forestale rimane, pur in un quadro di tendenziale riduzione dei valori assoluti, una delle attività a maggior rischio di infortunio.

Il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" (D.P.C.M. 17/12/2007) prevede la "programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale in particolare nel comparto dell'agricoltura-silvicoltura".

E' appunto in fase di approvazione il Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e, fra gli obiettivi, vi è anche quello di una implementazione quanti-qualitativa dell'attività di vigilanza.

OBBIETTIVO GENERALE E SPECIFICO

L'intenzione è quella di diffondere le misure di prevenzione sia riguardo alle attrezzature utilizzate sia alla manipolazione e all'uso di sostanze chimiche tossiche o nocive nelle aziende agricole regionali attraverso una campagna di sensibilizzazione degli agricoltori, per esempio, per la messa a norma dei trattori ecc., così da ottenere la riduzione degli infortuni gravi e mortali in particolar modo quelli correlati all'uso della attrezzature di lavoro.



a cura della REDAZIONE
in collaborazione con
Giampiero COLLÉ
*Ufficio programmi
multisettoriali e
cooperazione transfrontaliera
Direzione politiche
comunitarie e miglioramenti
fondiari*

• UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI REDDITO PER LE AZIENDE AGRICOLE

AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'assegnazione di nuove risorse al PSR della Valle d'Aosta da parte della Commissione Europea ha consentito l'attuazione dell'azione "Impianti per energia da fonti alternative" nell'ambito della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" introducendo, di fatto, una nuova interessante opportunità di reddito per le aziende agricole, che consiste nella possibilità di ottenere aiuti per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale, ossia nel mercato libero. Con Deliberazione n. 3687 in data 11 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e ha fissato il termine per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2011.

Gli obiettivi fondamentali della misura sono la diversificazione delle attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale, l'incremento della multifunzionalità delle aziende agricole e l'integrazione del reddito degli imprenditori



Esempio di impianto semi integrato

agricoli. Possono beneficiare delle provvidenze previste le aziende agricole, singole o associate, ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale e regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.

L'intervento ammissibile riguarda la realizzazione di microimpianti per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza massima di 200 KW. Sono ammessi a finanziamento gli impianti, le attrezzature e i macchinari, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento secondo le migliori tecniche di progettazione in materia. Sono finanziabili, inoltre, le spese generali e tecniche per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, fino a un massimo del dieci per cento della spesa ammissibile a seconda della potenza degli impianti.

Le risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione degli agricoltori valdostani dalla Giunta ammontano a due milioni di euro, che permetteranno di realizzare impianti per dieci milioni di euro. La percentuale massima ammissibile di contributo è stata fissata al 20%, per consentire ai richiedenti di beneficiare anche degli incentivi statali del Conto energia per vent'anni.

L'Assessorato si è adoperato per dare ampia diffusione a questa nuova possibilità di aiuto alle aziende agricole, attraverso comunicazione a mezzo stampa e l'organizzazione di due incontri aperti a tutti, a Saint-Christophe e Pont-Saint-Martin. Un gran numero di informazioni è disponibile, inoltre, in *home page* e nella sezione *agricoltura* del sito internet della Regione (www.regione.vda.it).



L'incontro di Saint-Christophe

Per richiedere ulteriori chiarimenti e per presentare le domande gli interessati dovranno rivolgersi agli sportelli della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, in località Grande Charrière n. 66 a Saint-Christophe (tel. 0165.275262/0165.275259).

DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Copia del titolo di proprietà o di possesso delle strutture agricole e annessi rurali, destinati ad ospitare i pannelli fotovoltaici, per una durata pari almeno al vincolo di destinazione ventennale, con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad esempio, copia del contratto di affitto registrato, con allegata dichiarazione del proprietario circa la consapevolezza della durata dell'investimento). Per strutture agricole e annessi rurali si intendono i fabbricati al servizio dell'azienda agricola indicati nel manuale degli standard costruttivi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26/05/2006, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 1665 del 19/06/2009, le serre fisse ancorate al terreno e i locali per l'accoglienza dei turisti in azienda. I pannelli fotovoltaici vanno posizionati sui tetti degli edifici in maniera integrata (in sostituzione delle lose o delle tegole) o semi integrata (sopra le lose, la lamiera o le tegole), la loro superficie non può superare quella complessiva delle coperture delle strutture aziendali e annessi rurali. Soltanto nei casi nei quali sorgessero particolari difficoltà, di natura tecnica o paesaggistica, a collocare i pannelli sulle coperture, è possibile prevedere la loro collocazione a terra, nelle immediate vicinanze delle strutture agricole. Anche in tali casi vige il limite massimo di superficie che non può superare quella complessiva delle coperture delle strutture aziendali. Queste situazioni particolari, come nei casi di collocazione di pannelli in zona A del PRGC o in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, sono da concordare preventivamente con il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto di intervento;
- copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori oggetto della domanda o, per i casi previsti, copia della Denuncia d'Inizio Attività recante la data di ricevimento da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nonché la dichiarazione attestante la sua efficacia per decorrenza del termine previsto per l'opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui la domanda sia presentata priva della dichiarazione sopra indicata, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
- corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell'azienda e gli immobili oggetto di intervento;
- copia delle visure catastali e dei mappali relativi agli immobili su cui si intende eseguire le opere;
- relazione tecnica illustrativa del progetto, che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;



Esempio di impianto integrato

- stato di fatto iniziale e interventi previsti;
- caratteristiche dell'impianto, con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e dimostrazione che l'energia prodotta verrà messa in rete (venduta);
- valutazioni economiche dell'investimento proposto e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale;
- cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti;
- valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche in particolare;
- progetto definitivo delle opere, sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio supportato da dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la cantierabilità delle opere;
- elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto proposto, con indicazione della data del loro rilascio;
- computo metrico estimativo, accompagnato da apposita analisi, qualora i prezzi unitari previsti per gli interventi siano superiori a quelli di riferimento contenuti nell'elenco prezzi regionale aggiornato e in vigore alla data di pubblicazione dell'Avviso. Per le opere, le strutture e/o gli impianti non riconducibili al suddetto prezzario, di importo superiore a 5.000,00 €, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi, su carta intestata, con allegata relazione tecnico economica che li confronti ed evidenzi le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. E' vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3 preventivi. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.



Esempio di impianto non integrato

di Yanez DALLE
*Consulente della
 Direzione politiche
 comunitarie e
 miglioramenti fondiari
 per l'avvio della misura nel
 2009*


IL FOTOVOLTAICO CONVIENE

Le fonti rinnovabili di energia rappresentano oggi un settore in rapida espansione, stimolato e rinnovato da obblighi e vincoli energetici di carattere internazionale, che non lasciano più spazio a indugi ed esitazioni (*"Protocollo di Kyoto, 2007"*). Tra questi la tecnologia fotovoltaica si è dimostrata essere una tra le più efficaci ed attuabili per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio presso cui l'impianto viene installato. Inoltre i benefici conseguiti dal risparmio di energia elettrica e dall'incentivazione alla produzione, promossa dal Nuovo Conto Energia, consentono di ammortizzare i costi d'investimento in pochi anni. I vantaggi sono quindi sia di natura ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti per la produzione di energia elettrica, sia di natura economica.

Il primo aspetto da affrontare per comprendere meglio le potenzialità di un impianto fotovoltaico riguarda lo stato dell'arte e le modalità di realizzazione.

L'effetto fotoelettrico che sta alla base della produzione di energia elettrica da fonte solare è un fenomeno fisico ormai ben noto da oltre un secolo. Negli ultimi anni si è cercato però di trasformare un principio fisico in una reale soluzione tecnica, capace di competere con le altre tecnologie nel campo delle fonti rinnovabili.

Ad oggi la maggior parte delle celle fotovoltaiche in commercio è costituita da semiconduttori in silicio. La ragione di questa scelta è principalmente dovuta al fatto che il silicio è disponibile in grandi quantità sul nostro pianeta e largamente utilizzato dall'industria elettronica, la quale (con la rapidissima espansione degli ultimi decenni)



ha agevolato lo sviluppo degli attuali metodi di raffinazione, lavorazione e drogaggio. Il mercato fotovoltaico propone sostanzialmente due tipologie tecnologiche: i moduli al silicio cristallino e i moduli al silicio amorfo. I moduli al silicio cristallino possono avere una struttura monocristallina o policristallina. I vantaggi relativi alla tecnologia cristallina (in particolare policristallina) possono essere sinteticamente rappresentati da una maggiore efficienza della cella (13-14%), una minore superficie captabile a parità di potenza installata,

una maggiore affidabilità nel tempo (decadimenti noti e certificati, in genere non superiori al 10% dopo 10 anni di vita e al 20% dopo 25 anni). Per contro, gli aspetti negativi sono senza dubbio un costo al Watt maggiore rispetto al silicio amorfo e una minore facilità di applicazione su superfici architettoniche particolari (curve, o comunque non piane).

Tuttavia, poiché la lavorazione di moduli al silicio amorfo richiede l'impiego di materiali con caratteristiche particolari, rimangono ancora aperti e discutibili diversi aspetti tecnici



di tale tecnologia, specialmente per ciò che riguarda la stabilità delle prestazioni elettriche nel corso della vita utile. Le prestazioni energetiche medie in questo caso sono ridotte (efficienza del 6-7%) con comportamenti migliori in condizioni di alta temperatura e irraggiamento diffuso.

Il mercato fotovoltaico si sta però sviluppando repentinamente e non trascorreranno molti

anni prima che altri tipi di tecnologie, più efficienti ed economiche, oggi ancora in fase di sperimentazione, sostituiscano gli attuali moduli al silicio.

Moduli fotovoltaici dicevamo, ma anche inverter.

Gli **inverter** (denominati anche convertitori statici) rappresentano il cuore dell'impianto fotovoltaico. Sono componenti elettrici capaci di trasformare la corrente elettrica continua generata dai moduli fotovoltaici in corrente elettrica alternata, con caratteristiche di tensione e frequenza idonee per un corretto e sicuro utilizzo. La loro funzione non è però limitata alla trasformazione della corrente elettrica. Molti inverter vengono infatti dotati al loro interno di sofisticati dispositivi di controllo, gestione e protezione del sistema, in grado di monitorare in tempo reale tutti i parametri significativi e intervenire in caso di anomalie o disfunzioni.

Altre protezioni, tipiche di qualsiasi impianto elettrico come interruttori automatici, fusibili e scaricatori di sovratensione, vengono installate nei punti sensibili del sistema, a garantirne la funzionalità, la durabilità e la sicurezza.

Ogni componente elettrico e fotovoltaico fin qui citato deve possedere criteri e requisiti ben definiti e regolamentati dalle normative e direttive nazionali (certificazioni rilasciate da specifici laboratori, secondo quanto definito dal "Gestore dei Servizi Energetici"), deve essere installato secondo modalità precise e rigorose (per esempio "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione – Dicembre 2008").

Fin qui ci siamo limitati a spiegare in modo sintetico come viene realizzato un impianto fotovoltaico e da quali componenti è costituito. Ma cosa induce molti privati e aziende in svariati settori produttivi a investire tempo e denaro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico? I numeri sono inequivocabili: in Italia sono stati superati gli 800 MWp nel mese di Gennaio e si prevede che il limite di 1200 MWp verrà raggiunto nel mese di Luglio (comunicato stampa del 18/01/2010 – "Gestore dei Servizi Energetici"). Il trend di crescita si è raddoppiato negli ultimi 6 mesi.

La risposta sta nell'incentivazione agli impianti fotovoltaici.

Con il Decreto Ministeriale emanato il 19 Febbraio del 2007 sono state definite le modalità d'incentivazione alla produzione di energia da fonte fotovoltaica, rinnovando positivamente tutto quanto era stato inadeguatamente definito prima.

Il concetto è molto semplice. L'impianto fotovoltaico è uno strumento in grado di produrre energia elettrica, in una quantità che può essere stimata con accuratezza in funzione di diversi fattori (climatici, geografici, geometrici, elettrici). L'incentivazione viene applicata sulla produzione di energia elettrica: tutta l'energia prodotta dall'impianto, espressa in chilowattora, viene incentivata dal Gestore dei Servizi Energetici, secondo una tariffa definita in funzione della potenza dell'impianto (in chilowatt) e della tipologia costruttiva.

Si faccia riferimento alla tabella seguente.

Potenza nominale impianto [kWp]	Impianti "non integrati"		Impianti "parzialmente integrati"		Impianti "con integrazione architettonica"	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1 - 3	0,392 €/kWh	0,384 €/kWh	0,431 €/kWh	0,422 €/kWh	0,480 €/kWh	0,470 €/kWh
3 - 20	0,372 €/kWh	0,364 €/kWh	0,412 €/kWh	0,404 €/kWh	0,451 €/kWh	0,442 €/kWh
> 20	0,353 €/kWh	0,346 €/kWh	0,392 €/kWh	0,384 €/kWh	0,431 €/kWh	0,422 €/kWh

La tariffa d'incentivazione varia da 0,346 €/kWh prodotto per impianti di potenza maggiore di 20 kWp non integrati, a 0,47 €/kWh prodotto per impianti di potenza inferiore a 3 kWp integrati.

La durata dell'incentivazione è stabilita pari a 20 anni, durante i quali il produttore di energia beneficerà, mese dopo mese, di un introito economico sicuro e garantito.

Ma non è tutto. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico potrà essere gestita dal produttore come meglio crede, a seconda delle proprie necessità. Potrà essere consumata in loco, beneficiando del mancato esborso economico in bolletta (tutta l'energia prodotta dall'impianto e istantaneamente consumata non viene "vista" dall'Ente Fornitore), potrà essere immessa in rete secondo diverse modalità, beneficiando del Conto Scambio (a riguardo si rimanda alla "Guida al Nuovo Scambio sul Posto" emanata dal GSE) oppure della vendita diretta. Questi ulteriori benefici economici, aggiunti a quello più corposo dell'incentivo Conto Energia, consentono di ammortizzare l'investimento iniziale in 6-7 anni. Questo significa che fino allo scadere dei 20 anni d'incentivazione si continuerà a beneficiare della produzione di energia elettrica e quindi dei vantaggi economici indicati precedentemente.

Il DM 19/02/2007 prevede inoltre maggiorazioni significative alle tariffe incentivanti per alcune tipologie di realizzazione, tra le quali si distingue la rimozione di coperture contenenti amianto (Eternit).

Come si ottengono gli incentivi? La richiesta dovrà essere presentata al Gestore dei Servizi Energetici per via telematica e cartacea, mediante modalità e documentazione tecnica predefinita. Al riconoscimento della tariffa incentivante verranno stipulati i contratti che legheranno il produttore di energia e il Gestore dei Servizi Energetici fino alla data di scadenza (per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto).

Analizziamo insieme un esempio applicativo.

ESEMPIO APPLICATIVO	
POTENZA DEL GENERATORE [kWp]	48,40 kWp
SUPERFICIE LORDA OCCUPATA [m ²]	385
COSTO TOTALE DELL'IMPIANTO [€]	169.500,00 (+ IVA 10%)
POTENZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO [kWp]	48,4
PRODUCIBILITÀ ANNUA STIMATA [kWh/ANNO]	55.000
TARIFFA INCENTIVANTE [€/kWh]	0,422 (tot. integrato)
INCENTIVO ANNUO [€/ANNO]	23.200,00
RISPARMIO DA BOLLETTA [€/ANNO]	8.500,00
RICAVO ANNUO TOTALE [€/ANNO]	32.000,00
TEMPO DI RITORNO PREVISTO	6 anni

Si ipotizzi di realizzare un impianto fotovoltaico da 48,40 kWp totalmente integrato, dimensionato per pareggiare i consumi del produttore. Considerando i benefici determinati dall'incentivazione alla produzione (23.000,00 €/anno) e dal risparmio in bolletta (8.500,00 €/anno), il ricavo totale annuo consente di ammortizzare l'investimento iniziale dopo 6 anni, continuando a ricavare circa 32.000,00 €/anno per i rimanenti 14 anni.

L'incentivazione però non è infinita. Il DM 19/02/2007 ha stabilito che, una volta raggiunto il limite di potenza installato pari a 1200 MWp, avranno ancora diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti entrati in esercizio nei 14 mesi successivi. Cosa succederà dopo?

Gli enti e le associazioni più rappresentative del settore fotovoltaico hanno già espresso il loro unanime appello alle istituzioni ministeriali affinché l'incentivazione possa essere rinnovata, magari con revisioni a ribasso sulle tariffe e maggiori stimoli per impianti residenziali di piccola-media taglia (*Proposta congiunta del 12/11/2009 ANIE-GIFI, APER, ASSOSOLARE*). Le istituzioni ministeriali non si sono ancora pronunciate in merito.

Rimaniamo dunque in attesa, con fiducia.

- ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

di Andrea BIONAZ
*Ufficio contributi
 selvicoltura
 Direzione foreste e
 infrastrutture*

MISURA 123

INTRODUZIONE

Nell'ambito del PSR Valle d'Aosta 2007 - 2013 l'attivazione della misura 123 riveste particolare importanza per quelle imprese che operano nel settore forestale. Pur essendo in atto azioni per il miglioramento della qualità dei boschi, la filiera bosco - legno nella nostra regione è deficitaria per quanto riguarda l'approvvigionamento di materia prima per la quale ci si rifornisce prevalentemente all'estero. Al problema relativo al tipo di materiale ed alla qualità degli assortimenti ritraibili, si legano anche quelli della successiva commercializzazione del prodotto legno. In questo senso si inserisce la misura 123 che ha tra i suoi obiettivi l'incentivazione dell'iniziativa privata, passando attraverso l'ammodernamento delle imprese, la differenziazione dei prodotti forestali ed una più razionale commercializzazione degli stessi con appropriati investimenti mirati.

1) OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura è finalizzata a valorizzare i prodotti forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche favorendo la produzione di energia rinnovabile, l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni.



Teleferica con gru a cavo e trattore con allestimento forestale

Gli obiettivi perseguiti da questa misura sono:

- migliorare la dotazione di capitali fissi;
- favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
- favorire l'ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- promuovere la certificazione delle microimprese forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi;
- mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo forestale e favorire l'integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o fruitori;
- aumentare la competitività delle imprese attraverso l'abbattimento dei costi di produzione grazie all'utilizzo di energie rinnovabili idonee a ridurre i consumi energetici.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE E AZIONI

La misura prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

INTERVENTI MATERIALI

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali;
- acquisto di macchine ed attrezzature forestali nuove (esclusi gli automezzi), compresi gli equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento ed energia.

INTERVENTI IMMATERIALI

Tali interventi sono ammissibili solo se direttamente legati agli investimenti materiali sopra indicati e comunque nel limite massimo del 25% della spesa sostenuta per gli interventi materiali corrispondenti; possono rientrare in tale categoria:

- le spese generali quali onorari di agronomi, forestali, architetti, ingegneri e consulenti (per tutti gli onorari, nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per l'investimento materiale corrispondente), studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze;
- le spese propedeutiche all'ottenimento della certificazione forestale secondo standard di sostenibilità, sericonducibili agli investimenti materiali di cui sopra.



Cippatrice trasportata con pinza per caricamento

3) BENEFICIARI

L'accesso alla misura è limitato alle micro – imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.

4) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- iscrizione al registro delle imprese agricole e forestali presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- regolare iscrizione all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
- possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale;
- rispetto del requisito relativo al rendimento globale delle imprese.

In merito all'ultimo requisito relativo al rendimento globale delle imprese, il sostegno viene accordato alle imprese che:

- dimostrano di essere in condizioni di redditività economica (fatturato medio pari ad almeno 30.000 euro/anno, calcolato come media dell'ultimo triennio) o di raggiungerla in un periodo stabilito, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse e di essere in equilibrio finanziario;
- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- dimostrano la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- dimostrano la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa.



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

5) CRITERI DI PRIORITÀ

Per garantire un'adeguata partecipazione delle aziende alle ricadute economiche derivanti dagli investimenti, vengono stabilite alcune priorità:

a) tipo di beneficiario:

- imprenditoria femminile e giovani imprenditori che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di emanazione del bando di accesso agli specifici aiuti

- aziende di minori dimensioni economiche che operano su scala regionale e direttamente collegate alla realtà forestale locale
- imprese che producono assortimenti legati alla produzione tipica locale o per la ristrutturazione di fabbricati tipici regionali (es. rascard)
- beneficiari organizzati in forme consorziate di proprietari/utilizzatori per attività di commercializzazione.

b) tipo di investimento:

- impianti fissi che utilizzano fonti rinnovabili
- tipologia di macchinari e attrezzature destinate ad utilizzazioni forestali
- progettazione definitivo – esecutiva

6) SETTORE DI PRODUZIONE INTERESSATO

Il settore interessato dalla misura è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. In ogni caso gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

7) INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto concedibile ai sensi della presente misura è pari al 40% della spesa ammissibile.

8) LIMITI E OBBLIGHI

L'impresa si impegna a garantire l'inalienabilità e la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per costruzioni, ristrutturazioni e/o ammodernamenti di impianti per lavorazione e di 5 anni per i macchinari, le attrezzature e i beni mobili in generale.

Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione; sono considerati tali gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.



Motosega

SITUAZIONE DELLA MISURA

Alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 8 domande di adesione al PSR 2007 – 2013, che gli uffici preposti e la Commissione interna hanno provveduto ad esaminare con apposita istruttoria e opportune verifiche, al termine delle quali sono risultate tutte idonee in base ai requisiti stabiliti dal bando.

La Direzione foreste e infrastrutture (struttura competente per la misura) ha quindi approvato con proprio Provvedimento dirigenziale n. 1248 del 23 marzo 2010 la concessione dei contributi sulla base della graduatoria delle domande pervenute e ritenute ammissibili. Complessivamente la spesa ritenuta ammissibile ammonta a euro 1.528.240,66 ed il relativo contributo (40% della spesa ammissibile) è quindi pari a euro 611.296,26.

Sono degni di nota gli investimenti delle imprese riguardanti cippatrici a tamburo, processori forestali, gru a cavo e teleferiche, allestimenti forestali, che mirano a dotare le aziende di macchinari sempre più rispondenti alle esigenze lavorative odierne ed alle richieste del mercato del legno.

La gestione della misura 123 del Piano di Sviluppo Rurale avviene tramite procedura SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) con la creazione di un fascicolo aziendale elettronico specifico per ogni potenziale beneficiario. La domanda di aiuto e la domanda di pagamento ai fini della liquidazione dei contributi, avanzata dal titolare - se persona fisica- o dal rappresentante legale - se altro soggetto titolato -, sono effettuate direttamente on - line.

Inoltre, tramite l'apposito programma informatico SIAN viene trasmesso l'elenco di liquidazione ad AGEA (organismo pagatore al quale è trasferita la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2007 - 2013 per permettere il regolare pagamento degli aiuti previsti), una volta verificata la conformità delle spese da parte del competente ufficio.

STRUTTURA COMPETENTE

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale
Direzione Foreste e Infrastrutture
Loc. Amérique, 127/A
11020 QUART (AO)

- Dott. VERTUI Flavio (Dirigente della Direzione foreste e infrastrutture)
- Dott. ROLLET Ivan: 0165/776227 (Responsabile istruttoria)
- Sovr. Capo For.le MARTINOD Nerino: 0165/776243
- Dott. BIONAZ Andrea: 0165/776251



Cippatrice semovente


di Ornella CERISE
 Ufficio studi e cartografie
 Servizio aree protette

LE NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Le ultime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvate dalla Commissione europea in data 17/12/09 e dalla Giunta regionale con deliberazione n.136 del 21 gennaio 2010, hanno introdotto due nuove misure, la 213 “Indennità Natura 2000” e la 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi”. Si tratta di due misure innovative in grado di raccogliere una delle sette cosiddette “sfide” lanciate dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea, a conclusione della verifica dello stato di salute della politica agricola comune: la conservazione della biodiversità.

L'obiettivo della misura 213 “Indennità Natura 2000” è mantenere l'elevato grado di biodiversità e naturalità del territorio valdostano promuovendo il rispetto delle misure di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) da parte degli agricoltori ivi operanti. In Valle d'Aosta sono oggi presenti 5 ZPS: Parco nazionale Gran Paradiso, Mont Avic e Mont Emilius, Monte Rosa, Val Ferret e Les Iles di Saint-Marcel. Le ZPS, insieme ai Siti di importanza Comunitaria (SIC), costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000.

SIC e ZPS Regione autonoma Valle d'Aosta



SITI NATURA 2000 IN VALLE D'AOSTA

Codice	Sito	Tipo di sito	Area (ha)	Comuni
IT1201000	PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	SIC/ZPS	37155 (71125 con Piemonte)	COGNE, VALSAVARENCHÉ, AYMAVILLES, RHÊMES-NOTRE-DAME, RHÊMES-SAINT-GEORGES, INTROD, VILLENEUVE, (CERESOLE REALE, LOCANA, NOASCA, RONCO CANAVESE, RIBORDONE, VALPRATO SOANA)
IT1201010	AMBIENTI CALCAREI D'ALTA QUOTA DELLA VALLE DI RHÊMES	SIC	1593	RHÊMES-NOTRE-DAME
IT1202000	PARCO NATURALE MONT AVIC	SIC	5751	CHAMPDEPRAZ, CHAMPORCHER
IT1202020	MONT AVIC E MONT EMILIUS	ZPS	31544	COGNE, CHARVENSOD, POLLEIN, BRISOGNE, SAINT-MARCEL, FÉNIS, CHAMBAVE, PONTEY, CHÂTILLON, MONTJOVET, CHAMPDEPRAZ, CHAMPORCHER, PONTBOSET, DONNAS, ISSOGNE
IT1203010	ZONA UMIDA DI MORGEX	SIC	30	MORGEX, LA SALLE
IT1203020	LAGO DI LOLAIR	SIC	28	ARVIER
IT1203030	FORMAZIONI STEPPICHE DELLA CÔTE DE GARGANTUA	SIC	19	GRESSAN
IT1203040	STAGNO DI LOSON	SIC	4,5	VERRAYES
IT1203050	LAGO DI VILLA	SIC	27	CHALLAND-SAINT-VICTOR
IT1203060	STAGNO DI HOLAY	SIC	3	PONT-SAINT-MARTIN
IT1204010	AMBIENTI GLACIALI DEL MONTE BIANCO	SIC	12557	COURMAYEUR
IT1204030	VAL FERRET	ZPS	9093	COURMAYEUR
IT1204032	TALWEG DELLA VAL FERRET	SIC	120	COURMAYEUR
IT1204220	AMBIENTI GLACIALI DEL GRUPPO DEL MONTE ROSA	SIC/ZPS	8645	VALTOURNENCHE, AYAS, GRESSONEY-LA-TRINITÉ
IT1205000	AMBIENTI D'ALTA QUOTA DELLE COMBE THUILETTE E SOZIN	SIC	356	LA THUILE
IT1205020	AMBIENTI D'ALTA QUOTA DEL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO	SIC	750	SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
IT1205030	PONT D'ÂEL	SIC	183	AYMAVILLES
IT1205034	CASTELLO E MINIERE ABBANDONATE DI AYMAYILLES	SIC	1,5	AYMAVILLES
IT1205050	AMBIENTI XERICI DI MONT TORRETTA - BELLON	SIC	49	SAINT-PIERRE, SARRE
IT1205061	STAZIONE DI ASTRAGALUS ALOPECURUS DI COGNE	SIC	36	COGNE
IT1205064	VALLONE DEL GRAUSON	SIC	489	COGNE
IT1205065	VALLONE DELL'URTIER	SIC	1506	COGNE
IT1205070	ZONA UMIDA DI LES ÎLES DI SAINT-MARCEL	SIC/ZPS	35	SAINT-MARCEL, BRISOGNE, QUART, NUS
IT1205081	AMBIENTI CALCAREI D'ALTA QUOTA ATTORNO AL LAGO TSAN	SIC	453	TORGNON, NUS
IT1205082	STAGNO DI LO DITOR	SIC	22	TORGNON
IT1205090	AMBIENTI XERICI DI GRAND BRISON - CLY	SIC	97	SAINT-DENIS, VERRAYES
IT1205100	AMBIENTI D'ALTA QUOTA DEL VALLONE DELLA LEGNA	SIC	1102	CHAMPORCHER
IT1205110	STAZIONE DI PEONIA OFFICINALIS	SIC	35	ARNAD, PERLOZ
IT1203070	MONT MARS	SIC	380	FONTAINEMORE
IT1205010	AMBIENTI D'ALTA QUOTA DELLA VALGRISENCHÉ	SIC	336	VALGRISENCHÉ

Le misure di conservazione sopra citate, definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1087/08 ai sensi della l.r. n.8/2007 e del decreto 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, sono finalizzate alla conservazione della biodiversità locale attraverso il mantenimento e/o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e regionale, e si concretizzano con una serie di obblighi e divieti cui l'agricoltore che opera all'interno di una ZPS deve ottemperare.

Vediamo ora, nel dettaglio, le due nuove misure.

La **misura 213** intende compensare il maggiore impegno chiesto all'agricoltore per soddisfare gli obblighi e/o i divieti previsti.

Questi gli impegni:

1. **divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi.**

Questo divieto ha l'obiettivo di mantenere sul territorio le strutture che servono da corridoi ecologici tra gli ambienti, garantiscono, quindi, il mantenimento di adeguati flussi genetici tra le diverse popolazioni, offrono siti rifugio e di alimentazione per la fauna minore (insetti, rettili, anfibi, uccelli, micro mammiferi) ed ospitano specie floristiche caratteristiche con conseguente conservazione della biodiversità.

Nel paesaggio rurale tipico valdostano gli elementi naturali e seminaturali possono incidere anche per una percentuale elevata, sottraendo superficie utile e limitando in alcuni casi l'utilizzo di mezzi meccanici. Per contro, proprio la presenza di questi elementi determina un notevole grado di biodiversità che può essere messa a rischio da interventi quali bonifiche e /o livellamenti eccessivi. Queste limitazioni volte al mantenimento della biodiversità generano un mancato reddito derivante sia dalla perdita di produzione potenziale sulle superfici che non possono essere lavorate, sia per i maggiori costi operativi derivanti da operazioni colturali più articolate.

2. **obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli.**

I canali artificiali sono habitat potenziali per numerose specie di insetti, uccelli e micro mammiferi che, soprattutto nel periodo della riproduzione, sono sensibili ad ogni forma di disturbo e perturbazione dell'ambiente. La microfauna e



Fienagione dei pascoli aridi a Villa. Foto Servizio aree protette



Lino d'Austria. Foto Servizio aree protette - Maurizio Broglio

l'avifauna sono quindi salvaguardate se lo sfalcio è operato dopo il 30 luglio, fino a 1200 metri, e dopo il 30 agosto oltre i 1200 e fino ai 1600 metri: tali periodi non coincidono con quelli utili alla fienagione, per cui anche in questo caso si genera un mancato reddito derivante, da una parte, dalla mancata produzione di fieno (oltre ad uno certo stadio vegetativo le essenze floristiche assumono consistenza legnosa, non più appetibile dagli animali) e, dall'altra, dalle operazioni aggiuntive che l'agricoltore deve compiere secondo tempi e modalità operative condizionati dai periodi di sfalcio sopra indicati.

Possono aderire alla misura 213 gli agricoltori, singoli o associati, che possiedono l'azienda o parte di questa in una ZPS; l'indennità corrisposta ai beneficiari per il rispetto dei divieti e degli obblighi previsti è pari a 100 €/ha per le superfici foraggere e per i seminativi.

La **misura 216** "Sostegno agli investimenti non produttivi", a differenza della precedente, è applicabile su tutto il territorio regionale e intende sostenere investimenti aziendali materiali



Pascoli a Holay. Foto Servizio aree protette

di tipo non produttivo, connessi ad obiettivi agroambientali quali la conservazione della biodiversità o tesi alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei siti Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale.


Gli interventi previsti dalla misura 216 e ammissibili a contributo, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, sono:

- installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chiroterri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze;
- creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati (limitatamente ai siti Natura 2000);
- acquisto di dispositivi di involo (barre di involo, diffusori ad ultrasuoni) da applicare alle barre falcianti; in ogni caso, il costo ammissibile sarà rappresentato dalla spesa riconducibile direttamente ed esclusivamente ai dispositivi di involo (esempio: nel caso di acquisto di barre falcianti già integrate con dispositivi di involo).

Alla misura 216 possono aderire agricoltori singoli o associati.

L'Amministrazione regionale è ora impegnata nella definizione dei criteri applicativi delle due misure che saranno resi noti a breve.

È interesse dell'Amministrazione estendere gli obblighi della misura 213, una volta definite le misure di conservazione anche per i Siti di importanza Comunitaria (SIC), a tutti i siti Natura 2000 della regione. La raccolta delle domande sarà effettuata in collaborazione con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AREA VdA).



Picchio rosso maggiore. Foto Servizio aree protette - Maurizio Broglio

INTEGRAZIONE E COMPLEMENTARIETA' TRA IL PROGRAMMA OCCUPAZIONE E IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE FORMAZIONE PER I GIOVANI AGRICOLTORI

di Silvana PIOTTI
*Ufficio formazione
professionale e
aggiornamento
Direzione
produzioni vegetali
e servizi fitosanitari*



I "Giovani agricoltori" che hanno conseguito l'attestato nell'aprile 2010

Sì è concluso per il secondo anno consecutivo il progetto "Giovani Agricoltori" cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Programma Occupazione.

L'iniziativa si colloca nell'ambito delle attività formative per l'erogazione delle competenze stabilite dalla misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 a favore dei beneficiari del premio di primo insediamento. Si tratta di un'iniziativa che risponde ai requisiti di integrazione e complementarietà introdotti dalla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni che hanno chiesto di accedere alla misura di finanziamento e che sono stati indirizzati alla formazione sono stati 44 per l'anno 2008/2009 e 50 per l'anno 2009/2010.

I beneficiari dell'intervento formativo per l'edizione appena conclusa sono 19 femmine e 31 maschi; sette erano in possesso della laurea e undici del diploma rilasciato dall'Institut Agricole Régional o da altri istituti di agraria.

L'indirizzo produttivo delle aziende interessate è prevalentemente zootecnico (29 aziende ad indirizzo unico e 6 ad indirizzo misto) mentre sono 15 le aziende ad indirizzo esclusivamente vegetale.

Sono 21 gli allievi che si presentano per la prima volta al mondo agricolo per insediare una nuova azienda, quelli che rilevano attività agricole già esistenti sono 20 e sono 9 quelli che entrano in società agricole già esistenti.

L'attività formativa ha previsto l'erogazione di 130 ore d'aula con moduli riguardanti temi aventi come filo conduttore lo sviluppo di competenze imprenditoriali legate al settore agricolo. Si è parlato di economia, di marketing, di normative europee, nazionali e regionali, di informatica, di gestione delle risorse umane interne ed esterne all'azienda, di sistemi di autocontrollo, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di igiene alimentare.

Gli allievi hanno potuto beneficiare del diritto individuale di esercitare i crediti formativi su alcuni moduli stabiliti a priori qualora le relative competenze fossero già state acquisite in altri percorsi formativi; per la definizione dei crediti sono stati valorizzati i titoli acquisiti dagli allievi durante percorsi universitari o di istruzione secondari attinenti al settore agricolo.

Il percorso formativo, inoltre, ha ottenuto l'accREDITAMENTO delle strutture preposte per il riconoscimento dei moduli relativi alla formazione igienico-sanitaria, alla prevenzione incendi e alla sicurezza sui luoghi di lavoro per cui agli allievi sono stati rilasciati i relativi attestati validi ai fini di legge.